


Alla ricerca dell'autorità salariale

Relazione di Pietro Ichino al convegno
su *La questione delle retribuzioni in Italia*
Torino, 14 giugno 2024

Sintesi del contenuto dell'intervento

1. Che cosa rende necessario e molto ragionevole **correggere i livelli retributivi** determinati dal libero gioco del mercato del lavoro
2. I limiti di questo intervento correttivo sono gli stessi entro i quali si può considerare la **retribuzione** come una «**variabile indipendente**» del sistema economico: vedremo quali sono questi limiti...
3. ... per stabilire in base a quali parametri vada fissato lo standard minimo «**retribuzione sufficiente**» (art. 36 Cost., Conv. OIL n.26/1928, Dir. UE n. 2022/2041)...
4. ... e per discutere chi e come possa svolgere il ruolo dell'«**autorità salariale**» dopo la svolta della Cassazione

Il mercato del lavoro come **monopsonio**, ieri e oggi




- All'indomani della rivoluzione industriale: la fabbrica *cattedrale nel deserto*
- la conseguente distorsione comprime al tempo stesso occupazione e salari generando la **rendita monopsonistica**
- le lotte operaie mirano a eroderla, il principio della giusta retr. mira ad azzerarla, a **riportare i salari al livello della produttività del lavoro**



Dal monopsonio strutturale originario al monopsonio dinamico

- Una distorsione analoga a quella delle origini si manifesta anche nelle economie mature...
- ... quando la libertà di scelta dei lavoratori nel mercato è limitata da **difetti di informazione**, **formazione** e **mobilità** (emblematico il caso degli immigrati)
- La **correzione** volta a eliminare la rendita monopsonistica è dunque tuttora necessaria

Rappresentazione grafica della rendita monopsonistica




La rendita è data dal minor salario: $p_c - p_m$

La correzione aumenta salari (p_c) e occupazione (q_c)

Il vincolo costituzionale ieri e oggi: rimediare al «fallimento del mercato»

- Dall'art. 36 può sicuramente trarsi un obbligo per la Repubblica di adoperarsi per **correggere la distorsione monopsonistica** (v. già in questo senso la Conv. OIL n. 26/1928: impedire i salari “*eccezionalmente bassi*”; e ora la direttiva UE n. 2022/2041)
- la ricerca empirica di Card e Krueger (1995) conferma la teoria: anche in un contesto di *monopsonio dinamico* uno standard inderog. fa bene all'economia (purché rispetti l'**equilibrio tra salario e produttività marginale del lavoro**)



La «retribuzione sufficiente» non è un valore astratto

- Lo standard minimo «retribuzione sufficiente» *ex* art. 36 Cost. **dipende dalla produttività del lavoro**
- se stabilito al di sopra della produttività marginale minima genera **disoccupazione** (con conseguente **violazione dell'art. 4 Cost.**)
- esso corrisponde, come insegna **N. Bobbio**, al **«livello di benessere concretamente perseguibile per tutti in un contesto socio-economico dato»**





Limitarsi a correggere la distorsione monopsonistica o promuovere più alti redditi di lavoro? Meidner vs. Thatcher

Rudolf Meidner

- Il *policy maker* deve scegliere
 - se limitarsi a **correggere la distorsione** monopsonistica...
 - ... o spingersi un po' oltre, stabilendo standard salariali più alti per stimolare gli investimenti tecnologici e l'aumento della produttività del lavoro: **un possibile margine aggiuntivo di aumento delle retribuz. senza disoccupazione**
- Sempre però tenendo d'occhio l'**equilibrio tra standard retributivo e produttività marginale del lavoro**
- Rispetto a questa scelta di politica economica e del lavoro **il precetto costituzionale è neutrale**



Margaret Thatcher

Prima osservazione sul piano giuridico



- Compito costituzionale dell'ordinamento non è determinare una «retribuzione giusta» secondo un criterio astratto, ma **correggere la distorsione** da monopsonio strutturale o dinamico
- solo nei limiti della eliminazione della rendita monopsonistica i salari possono essere aumentati come **senza causare disoccupazione**
- il limite di questa operazione (se non si vuole causare disoccupazione) è la **produttività marginale** del lavoro



Seconda osservazione sul piano giuridico

- Si può ragionevolmente pensare che ci sia uno **spazio ulteriore di «variabilità indipendente»** della retribuzione, secondo il modello Meidner
- Nella determinazione dello standard minimo il *policy maker* può dunque ragionevolmente scegliere tra **due modelli di intervento**, entrambi costituzionalmente legittimi
- La **scelta** tra i due è **eminentemente politica**: non può evidentemente essere compiuta dal giudice

Terza osservazione sul piano giuridico



- Finché la regola generale era la presunzione di corrispondenza tra standard collettivo e «giusto salario», **il compito di tener conto della produttività marginale del lavoro era svolto dalla contrattazione collettiva**
- Il fatto che quella presunzione cada costituisce l'essenza della **svolta giurisprudenziale** compiuta dalla Cassazione nell'ottobre 2023
- Se il ruolo di «autorità salariale» passa al/la giudice, ora è lei che deve tener d'occhio la produttività marginale...
- ... ma fra i **criteri indicati dalla Cassazione** la produttività marginale non compare (occorre reinserirla; ma non è facile)

Una domanda: chi può svolgere, ora, il ruolo dell' «autorità salariale»?



- Nel **vuoto** determinatosi dopo la conferma dell'*abstention of law* e il nuovo orientamento giurisprudenziale...
- ... il ruolo dell' «autorità salariale» viene assunto dal **giudice** del lavoro
- Ma i giudici del lavoro sono **molte centinaia**...
- ... il rischio è che si determinino **molti standard retributivi** minimi diversi anche nella stessa zona (è necessario un coordinamento)

Un secondo problema (questo però facilmente risolvibile)

- A differenza dello standard di fonte collettiva o legislativa, che si applica *ex nunc*...
- ... lo standard stabilito dal giudice può applicarsi anche *ex tunc*, con **effetti molto gravi** sui bilanci aziendali
- Soluzione: **applicare non retroattivamente** il nuovo standard per le imprese che abbiano applicato il vecchio in buona fede (*Defrenne* 1976 e altre)



Per riassumere e concludere

- Se la contrattazione collettiva viene meno alla propria funzione di correggere la distorsione monopsonistica...
- ... è indispensabile che **sia il legislatore a stabilire il nuovo standard salariale minimo**
- In attesa che il legislatore provveda, **i giudici devono svolgere la loro funzione vicaria**
 - **tenendo conto della produttività marginale del lav.**
 - **coordinandosi** di fatto tra loro (per evitare il caos)
 - e (quando l'impresa abbia applicato il vecchio standard in buona fede) **con sentenze non retroattive**

Grazie per la vostra attenzione

Sul tema di questo intervento v. anche
P. Ichino, *La nozione
di «giusta retribuzione»
nell'articolo 36 della Costituzione,*
in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, I, pp. 719-767
reperibile anche nell'[Archivio degli scritti](#)
del sito www.pietroichino.it

Questa presentazione si può scaricare
dallo stesso sito, nella sezione *Slides*